



## **POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ENTRO IL 29 NOVEMBRE LA DENUNCIA AL REGISTRO IMPRESE**

L'articolo 16, comma 6, del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", in vigore dal 29/11/2008, ha stabilito che:

"...omissis...Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria."

**Le imprese già costituite alla data del 29 novembre 2008, pertanto, dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e comunicarlo al Registro delle Imprese per via telematica, esclusivamente con ComUnica, entro il 29 novembre 2011 utilizzando l'apposito modello S2, compilato al riquadro 5, in esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.**

L'indirizzo in argomento prima di essere denunciato deve essere stato attivato.

I servizi di PEC sono erogati dagli operatori di mercato abilitati dall'Ente Nazionale per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (DigitPA); l'elenco pubblico dei gestori di Posta Elettronica Certificata è accessibile è disponibile nel sito [www.digitpa.gov.it](http://www.digitpa.gov.it) oppure [www.mn.camcom.gov.it](http://www.mn.camcom.gov.it).